

COMUNE DI TORRE PELLICE

Città Metropolitana di Torino

Verbale dell'organo di revisione n. 10/2026 del 31/5/2026

**Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di
aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale
2026-2028 (sezione 3.3 PIAO)**

Premessa

Il presente parere è reso dal sottoscritto dott. Marco Ricciardiello, Revisore dei conti del Comune di Torre Pellice, nominato per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2027 con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 28/11/2024, ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sulla spesa di personale e sulla programmazione dei fabbisogni.

Il parere è richiesto dall'Ente in relazione alla proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28/05/2026 avente ad oggetto:

“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) SEZIONE 3.3
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2026/2028 (PTFP).
AGGIORNAMENTO DEI LIMITI ASSUNZIONALI A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2025”.

La richiesta è pervenuta con trasmissione della proposta di deliberazione e relativi allegati in data 29/05/2026.

Analisi normativa

La proposta di aggiornamento del PTFP 2026-2028, inserito nella sezione 3.3 del PIAO, è esaminata alla luce delle seguenti disposizioni, richiamate nella deliberazione e/o pertinenti al ruolo dell'Organo di revisione:

- **Programmazione del fabbisogno di personale negli enti locali:** Art. 91 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL), che prevede l'obbligo per gli organi di vertice delle amministrazioni locali della programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, e il raccordo con i principi di riduzione della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449. D.Lgs. 267/2000, art. 91.
- **Principio di riduzione complessiva della spesa di personale e ruolo del revisore:** Art. 19, comma 8, legge 28/12/2001, n. 448, che dispone che, a decorrere dal 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27/12/1997, n. 449, e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate. Art. 39, commi richiamati dall'art. 91 TUEL, legge 27/12/1997, n. 449, quale riferimento per i principi di riduzione complessiva della spesa di personale.
- **Contenimento e monitoraggio della spesa di personale:** Art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificata dall'art. 3 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in legge 11/08/2014, n. 114, che impone agli enti locali di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e, in ogni caso, la progressiva riduzione della stessa. Estratti e richiamo sono riportati nella Legge 90/2014, art. 3.
- **Disciplina assunzionale basata sulla sostenibilità finanziaria:** Art. 33, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 58, che introduce per i comuni un sistema di regole assunzionali fondato sul rapporto tra spesa di

personale ed entrate correnti, sostituendo il previgente sistema basato esclusivamente sul turnover; la norma è stata ulteriormente specificata mediante modifiche intervenute con la Legge 8/2020. Decreto del Ministero dell'Interno 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che stabilisce, tra l'altro, le tabelle dei valori soglia del rapporto "spesa di personale/entrate correnti" per classi demografiche (tabella 1 per gli enti non deficitari; tabella 3 per gli enti strutturalmente deficitari), per la determinazione delle capacità assunzionali dei comuni.

- **PIAO e integrazione del PTFP:** Art. 6 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come modificato, che disciplina il Piano triennale dei fabbisogni di personale e ne prevede l'inserimento nel PIAO. Estratti e coordinamento con PIAO emergono dal combinato disposto dell'art. 6 D.Lgs. 165/2001 e del D.P.R. 24/06/2022, n. 81, richiamato nelle note: D.Lgs. 165/2001, art. 6.
- **Ruolo di vigilanza dei revisori su provvedimenti di personale:** Art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001 che, pur riferendosi ai processi di razionalizzazione e acquisto di servizi sul mercato, conferma il ruolo di vigilanza dei collegi dei revisori sulle misure in materia di organizzazione e di personale, con obbligo di dare evidenza dei risparmi nei propri verbali. D.Lgs. 165/2001, art. 6-bis.
- **Certificazione dei revisori su rispetto prescrizioni in tema di personale:** Art. 3, comma 10-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in legge 11/08/2014, n. 114, che prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e limiti di spesa di personale da parte degli enti locali sia certificato dai revisori dei conti nella relazione al bilancio annuale. Legge 90/2014, art. 3.

Alla luce di tali riferimenti, l'Organo di revisione è tenuto in particolare a:

- verificare che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale sia coerente con: il principio di riduzione/controllo della spesa di personale (art. 1, commi 557 e 557-quater, legge 296/2006; art. 39, legge 449/1997; art. 19, comma 8, legge 448/2001); i limiti e le capacità assunzionali connessi al rapporto "spesa di personale/entrate correnti" (art. 33, comma 2, D.L. 34/2019; DM 17/03/2020);
- accertare la sostenibilità finanziaria nel medio periodo delle assunzioni programmate e la coerenza con gli equilibri di bilancio.

Esposizione dei fatti

Dalla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 28/05/2026 e dai relativi allegati risultano i seguenti elementi essenziali:

1. **PIAO e PTFP vigente.** Con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 16/02/2026, esecutiva, è stato approvato il PIAO 2026-2028, contenente la sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028 (PTFP)”. Nel PTFP 2026-2028 l’Ente ha: qualificato sé stesso come ente virtuoso ai fini del DM 17/03/2020, prevedendo la possibilità di incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima di cui alla tabella 1 del D.M. 17/03/2020, corrispondente alla propria fascia demografica; precisato che le maggiori assunzioni consentite a valere sul D.L. 34/2019 sono considerate oltre il tetto di cui all’art. 1, comma 557-quater, legge 296/2006, nel limite della capacità assunzionale massima, fermo restando il rigoroso rispetto del principio di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, legge 296/2006 per le restanti spese.

2. **Programmazione assunzionale per l’anno 2026.** Nel PTFP 2026-2028, per l’anno 2026, sono previste in particolare: assunzione, all’esito negativo della procedura ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001, di n. 1 “istruttore amministrativo” a tempo indeterminato e pieno in sostituzione di personale dimissionario al 31/10/2026, mediante utilizzo di graduatoria di altro ente o concorso in forma singola/associata; oppure, in subordine, mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001; ulteriori possibili assunzioni a tempo indeterminato per la sostituzione di personale eventualmente cessato o trasferito, con medesimo profilo, mediante graduatorie/concorso/mobilità; ricorso a forme di lavoro flessibile, nel rispetto dei vincoli di legge (utilizzo di dipendenti di altri enti, assunzioni a tempo determinato, somministrazione di lavoro, tirocini, cantieri lavoro, PPU, incarichi di collaborazione, prestazioni d’opera intellettuale, comando, ecc.), al fine di garantire il funzionamento dei servizi.

3. **Procedura concorsuale in forma congiunta.** In attuazione del PTFP, il Comune ha stipulato con il Comune di Roletto un protocollo d’intesa, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 19/03/2026, per lo svolgimento di concorso in forma congiunta. In data 23/04/2026 è stato bandito concorso per n. 2 istruttori amministrativi, con previsione di assunzione dal 01/07/2026, disponendo l’Ente di sufficiente spazio finanziario teorico e di adeguate coperture di bilancio.

4. **Approvazione rendiconto 2025 e aggiornamento dati finanziari.** Con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27/04/2026 è stato approvato il rendiconto della gestione 2025, ai sensi dell'art. 227 TUEL. Sulla base dei dati del rendiconto 2025, sono stati aggiornati: il valore medio delle entrate correnti dell'ultimo triennio 2023-2025, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato sul bilancio 2025; il rapporto tra spesa di personale 2025 e media delle entrate correnti 2023-2025 al netto del FCDE, ai sensi del DM 17/03/2020.

5. **Calcolo delle entrate correnti e del rapporto spesa personale/entrate.** Dalla tabella allegata alla proposta di deliberazione risultano: Entrate correnti (accertamenti di competenza) ultimi tre rendiconti approvati: 2023: € 4.590.521,24 2024: € 4.379.855,53 2025: € 4.645.196,79 FCDE a bilancio di previsione: 2023: € 98.422,22 2024: € 160.973,68 2025: € 149.847,41 Media entrate correnti al netto del FCDE (ultimi tre rendiconti approvati): € 4.388.677,11 Spesa di personale 2025: € 948.576,41, corrispondente al 21,61% della suddetta media entrate correnti netta di FCDE.

6. **Verifica della fascia DM 17/03/2020 e qualifica di ente virtuoso.** Popolazione al 31/12/2025: n. 4.607 abitanti. Fascia demografica DM 17/03/2020, tabella 1: Fascia d): 3.000–4.999 abitanti. Valori soglia previsti per tale fascia: Tabella 1 (enti non deficitari): 27,20% Tabella 3 (enti strutturalmente deficitari): 31,20% Il Comune di Torre Pellice, con rapporto “spesa di personale/media entrate correnti” pari al 21,61%, risulta ben al di sotto della soglia del 27,20% di tabella 1 e continua pertanto ad essere classificato come “ente virtuoso” ai fini dell'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020.

7. **Determinazione dello spazio assunzionale teorico.** Sulla base del rapporto aggiornato e dei limiti della tabella 1 DM 17/03/2020, l'Ente ha determinato lo spazio teorico per incrementi di spesa di personale a tempo indeterminato: Soglia massima teorica di spesa di personale (media entrate nette $\times$ 27,20%): € 4.388.677,11 $\times$ 27,20% = € 1.193.720,17 (circa) Spesa di personale 2025: € 948.576,41 Spazio teorico disponibile per nuove assunzioni a tempo indeterminato: (Media entrate nette $\times$ 27,20%) – Spesa di personale 2025 = € 1.193.720,17 – € 948.576,41 $\approx$ € 245.143,76 L'assunzione programmata di n. 1 istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno, con decorrenza 01/07/2026, comporta una spesa annua stimata pari a € 34.405,61, ampiamente inferiore allo spazio teorico sopra determinato.

8. **Ulteriori verifiche di carattere generale richiamate nella proposta.** Nella proposta di deliberazione e negli allegati viene dato atto in particolare che: ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti, legge 145/2018, il Comune concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e per l'anno 2025 ha rispettato gli equilibri di bilancio, risultando il saldo

di competenza non negativo; la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006, è contenuta rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, in conformità al comma 557-quater della medesima legge; ciò risulta dall'allegato H al PIAO; l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti e l'invio dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche; l'Ente ottempera agli obblighi di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), D.L. 66/2014, in relazione all'art. 9, comma 3-bis, D.L. 185/2008; l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 243 TUEL e, quindi, non è soggetto alla disciplina di tabella 3 DM 17/03/2020; con deliberazione consiliare n. 21 dell'08/04/2019 il Comune si è avvalso della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, TUEL, non incidendo tale scelta sui profili odierni di programmazione del personale.

9. Oggetto specifico dell'aggiornamento. La proposta di deliberazione specifica che l'aggiornamento del PTFP/PIAO 2026-2028 riguarda unicamente i dati finanziari (calcolo delle entrate, del rapporto spesa personale/entrate, dello spazio assunzionale), senza modificare: il quadro delle figure professionali programmate; la scelta delle modalità di copertura (concorso congiunto, graduatorie, eventuale mobilità); le linee generali della programmazione triennale approvata con D.G.C. n. 25 del 16/02/2026.

Analisi tecnica

Alla luce del quadro normativo e dei fatti sopra esposti, si formulano le seguenti considerazioni tecniche.

1. Coerenza con il principio di riduzione/controllo della spesa di personale. L'Ente ha individuato quale valore medio di riferimento del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, legge 296/2006 (introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014), la somma di € 1.029.101,94. La spesa di personale 2025, pari a € 948.576,41, risulta inferiore a tale valore medio, evidenziando un contenimento della spesa di personale in linea con il combinato disposto dei commi 557 e 557-quater della legge 296/2006. Tale risultato è coerente con i richiamati principi di riduzione/controllo della spesa di cui all'art. 39 della legge 449/1997 e con l'obbligo, per il revisore, di verificare che i documenti di programmazione siano improntati a tale principio ai sensi dell'art. 19, comma 8, legge

448/2001. L'inserimento nel PTFP/PIAO di assunzioni ampiamente entro lo spazio teorico disponibile non appare idoneo, allo stato, a determinare lo sfioramento del limite storico di riferimento, mantenendo la dinamica della spesa di personale entro trend compatibili con gli obiettivi normativi.

2. Verifica della condizione di ente virtuoso e capacità assunzionale. Il rapporto "spesa di personale/media entrate correnti nette FCDE 2023-2025" pari al 21,61% è significativamente inferiore al valore soglia del 27,20% previsto dalla tabella 1 del DM 17/03/2020 per i comuni nella fascia demografica 3.000–4.999 abitanti. L'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, per cui ad esso si applicano i limiti di tabella 1 e non di tabella 3, confermando lo status di ente virtuoso ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019. Il calcolo dello spazio teorico assunzionale (€ 245.143,76) è coerente con la formula prevista dalla circolare ministeriale attuativa del DM 17/03/2020 (media entrate nette $\times$ percentuale soglia – spesa personale anno di riferimento) e conferma un ampio margine tra spesa di personale attuale e soglia.

3. Sostenibilità finanziaria dell'assunzione programmata. L'assunzione di n. 1 istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno, con decorrenza 01/07/2026, comporta un onere annuo stimato pari a € 34.405,61, come indicato nella proposta. Tale onere: rientra ampiamente nello spazio teorico disponibile di € 245.143,76; è già previsto nel bilancio di previsione mediante opportuna variazione (delibera consiliare n. 3 del 09/03/2026 richiamata nel dispositivo); non incide, allo stato, sulla condizione di ente virtuoso né sul rispetto del vincolo ex art. 1, comma 557-quater, legge 296/2006. Alla luce di quanto sopra, la sostenibilità finanziaria dell'assunzione in oggetto, nell'ambito degli equilibri di bilancio vigenti, può ritenersi adeguatamente garantita.

4. Coerenza con i vincoli generali di finanza pubblica ed equilibri di bilancio. Dalla proposta risulta che per l'anno 2025 l'Ente ha rispettato: gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 819 e seguenti, legge 145/2018, risultando il saldo di competenza non negativo; i termini di approvazione e trasmissione dei documenti contabili (bilancio, rendiconto) e gli obblighi di comunicazione alla BDAP; gli obblighi di certificazione dei crediti verso la P.A. Non emergono dal documento elementi tali da far ritenere compromessi gli equilibri di parte corrente per effetto della spesa aggiuntiva programmata, anche in considerazione del modesto peso dell'onere dell'assunzione rispetto: alla spesa complessiva di personale; al margine assunzionale residuo; al quadro generale di bilancio.

5. Coerenza formale e sostanziale della programmazione del fabbisogno. La programmazione del fabbisogno, già approvata con D.G.C. n. 25/2026, risulta: riferita ad

un orizzonte triennale 2026-2028, come richiesto dall'art. 6 D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 91 TUEL; integrata nella sezione 3.3 del PIAO, in coerenza con il quadro normativo di assorbimento del PTFP nel PIAO. L'aggiornamento odierno riguarda solo la parte finanziaria (nuovi dati del rendiconto 2025), senza ampliamento del numero di posizioni né delle figure professionali previste. Pertanto: non si configura una modifica in aumento della strategia di fabbisogno ma un allineamento tecnico dei calcoli di capacità assunzionale; resta fermo, per il restante, l'impianto già valutato in sede di precedente programmazione. In relazione all'art. 19, comma 8, legge 448/2001, le eventuali "deroghe" al principio di riduzione complessiva della spesa di personale risultano: collegate ad una specifica disciplina di capacità assunzionale per enti virtuosi (art. 33, comma 2, D.L. 34/2019 e DM 17/03/2020); comunque internalizzate entro soglie e limiti tali da non determinare un incremento incontrollato della spesa, essendo preservato il rispetto del valore medio storico 2011-2013.

6. Ruolo e responsabilità dell'Organo di revisione. Ai sensi dell'art. 19, comma 8, legge 448/2001, dell'art. 3, comma 10-bis, D.L. 90/2014 e delle norme generali su PTFP e PIAO (art. 6 D.Lgs. 165/2001, art. 6-bis D.Lgs. 165/2001), l'Organo di revisione: deve verificare la coerenza del PTFP con i limiti di spesa e gli equilibri di bilancio; deve considerare gli effetti delle politiche assunzionali sulla tenuta complessiva della finanza dell'ente; deve dare evidenza, nei propri verbali, delle valutazioni effettuate e delle eventuali criticità rilevate. Nel caso di specie, la verifica eseguita sull'aggiornamento finanziario della sezione 3.3 del PIAO non ha evidenziato elementi tali da comportare un pregiudizio per gli equilibri di bilancio né per il rispetto dei principali vincoli di finanza pubblica e di contenimento della spesa di personale.

Conclusioni

Alla luce dell'esame della proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28/05/2026, dei relativi allegati e della normativa richiamata:

1. L'aggiornamento dei dati finanziari del PTFP 2026-2028 (sezione 3.3 del PIAO), conseguente all'approvazione del rendiconto 2025, risulta coerente: con il sistema di regole assunzionali basato sulla sostenibilità finanziaria di cui all'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019 e al DM 17/03/2020; con il mantenimento dello status di ente virtuoso, stante il

rapporto spesa di personale/entrate correnti (21,61%) ben inferiore alla soglia del 27,20% prevista per la fascia demografica 3.000–4.999 abitanti; con il rispetto del principio di contenimento della spesa di personale rispetto al valore medio storico 2011-2013 fissato in € 1.029.101,94.

2. La spesa connessa all'assunzione di n. 1 istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno, con decorrenza 01/07/2026, pari a € 34.405,61 annui, risulta ampiamente inferiore allo spazio assunzionale teorico disponibile (€ 245.143,76), con conseguente: rispetto dei limiti di cui al DM 17/03/2020 (tabella 1); assenza, allo stato, di rischi di superamento del valore medio di riferimento ex art. 1, comma 557-quater, legge 296/2006; compatibilità con il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'Ente.

3. I documenti di programmazione del fabbisogno di personale, come aggiornati, risultano complessivamente improntati al rispetto del principio di riduzione/controllo della spesa di personale, ai sensi dell'art. 39, legge 449/1997 e dell'art. 19, comma 8, legge 448/2001, tenuto conto anche della specifica disciplina per enti virtuosi introdotta dall'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019.

Parere dell'Organo di revisione

Alla luce di quanto sopra esposto,

l'Organo di revisione esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28/05/2026 concernente:

“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2026/2028 (PTFP). AGGIORNAMENTO DEI LIMITI ASSUNZIONALI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2025”,

attestando che:

1. l'aggiornamento dei dati finanziari del PTFP/PIAO è coerente con i vincoli di finanza pubblica, con i limiti alla spesa di personale e con la disciplina assunzionale vigente per gli enti locali;
2. la programmazione delle assunzioni per l'anno 2026, e in particolare l'assunzione di n. 1 istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno, è sostenibile dal punto di vista finanziario e non compromette gli equilibri di bilancio dell'Ente;
3. i documenti di programmazione del fabbisogno di personale risultano conformi, per quanto di competenza, ai principi di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, legge 296/2006, all'art. 39, legge 449/1997 e all'art. 19, comma 8, legge 448/2001.

Vercelli, 31 maggio 2026

Il Revisore dei conti

dott. Marco Ricciardiello